



COMUNE DI MONTECATINI TERME

“SERVIZIO SVILUPPO E AFFARI GENERALI”

C O P I A

ORDINANZA
N. 431
del 03/09/2010.

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI
ESERCIZI**

IL SINDACO

- Richiamato l'articolo 50 comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., con il quale è stata attribuita al Sindaco, fra l'altro, la competenza alla definizione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - Richiamato altresì l'articolo 81 della L.R. 07/02/2005 n° 28 con il quale al comma 2 è stabilito testualmente che: *“Il comune stabilisce gli orari di cui al comma 1 tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti e dei residenti e della garanzia del servizio e previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e del turismo, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.”*;
 - Dato atto che la competenza “del comune” deve intendersi quindi incardinata nel Sindaco;
 - Dato atto che nel periodo dal 01/06/2010 al 30/07/2010 nel corso di n° 5 riunioni tenute nelle date 01/06/2010 - 15/06/2010 - 09/07/2010 - 13/07/2010 - 30/07/2010 è stata gestita la concertazione richiesta dalla norma in ultimo citata quale presupposto della adozione del provvedimento – ordinanza strumento di regolazione degli orari dei pubblici esercizi;
 - Considerato che:
 - › ai fini della definizione degli orari dei pubblici esercizi l'amministrazione comunale ha ritenuto di avvalersi dello strumento urbanistico – edilizio approvato e cioè del Piano Strutturale vigente;
 - › tale strumento consente di intervenire nella disciplina di settore in modo corretto trattandosi di regolazione di attività svolte sul territorio e come tali da disciplinare avuto riferimento alle connotazioni del tessuto urbanistico dalle quali discendono le esigenze di offerta del servizio di interesse pubblico in equilibrio e in armonia con quelle della domanda della popolazione stanziale e fluttuante;
 - Considerato che:
 - › si rende quindi opportuno ripartire il territorio comunale in n. 4 zone come in appresso:
 - Zona 1 / Zona Centro Storico Montecatini Alto
 - Zona 2 / Zona Centrale
 - Zona 3 / Zona di Interesse Commerciale e di Servizio in Commistione con il Tessuto Edilizio a Destinazione Residenziale
 - Zona 4 / Zona Rurale e Periferica
- come connotate in ordine all'allegato 1/ bis della Deliberazione Consiliare n ° 55 in data 30/06/2010;
- Ritenuto di definire la disciplina degli orari dei pubblici esercizi in conformità delle caratteristiche economico – sociali delle aree in modo che si determini la migliore corrispondenza possibile fra la qualità del servizio garantito e la qualità del servizio richiesto;

- Rilevato che nel corso della fase di concertazione non è risultata possibile una completa sintonia delle parti invitate a partecipare poiché in tali occasioni si sono confrontate filosofie divergenti consistenti da un lato in una esigenza imprenditoriale di quanto maggiore possibile estensione del servizio e dall'altra in una ragionevole esigenza di limitazione degli orari in aree con intensa concentrazione di popolazione per la tutela della qualità della vita in fascia oraria notturna, ritenuto comunque in tali ipotesi il servizio offerto dai titolari dei pubblici esercizi soddisfacente;
- Ritenuto quindi di adottare la presente ordinanza con il fine precipuo di tutelare il bene superiore della quiete pubblica pur non deprimendo le attività imprenditoriali di settore che sono comunque sostenute in rapporto alle esigenze economiche e sociali cittadine;
- Dato atto che il presente provvedimento si pone "a valle" della adozione della Deliberazione Consiliare n ° 55 in data 30/06/2010 con la quale sono stati introdotti i requisiti di cui all'articolo 42 bis della L.R. 07/02/05 n ° 28 e s.m.i., ai fini dell'avvio del subentro e del trasferimento dei pubblici esercizi anche in relazione alle stesse vocazioni territoriali urbanistiche di cui alle zone come sopra individuate;
- Ritenuto di regolare contestualmente gli orari di svolgimento delle attività di cui all'articolo 48 comma 1 della L.R. 07/02/05 n ° 28 e s.m.i. *"...negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento o svago la semplice musica di accoglimento e compagnia..."*;
- Visto l'articolo 81 della L.R. 07/02/2005 n ° 28;
- Tutto ciò premesso e considerato;

O R D I N A

1. Ai fini della determinazione degli orari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:
 - Zona 1 / Zona Centro Storico Montecatini Alto
 - Zona 2 / Zona Centrale
 - Zona 3 / Zona di Interesse Commerciale e di Servizio in Commistione con il Tessuto Edilizio a Destinazione Residenziale
 - Zona 4 / Zona Rurale e Periferica

come esattamente individuate nelle cartografie allegatae sub a) b) c) d);

2. I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nella Zona 1 "Zona Centro Storico Montecatini Alto" definiscono l'orario di apertura nell'arco orario posto fra le ore 6.00 e le ore 2.00;
3. I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nella Zona 2 "Zona Centrale" definiscono l'orario di apertura nell'arco orario posto fra le 6.00 e le 2.00;
4. I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nella Zona 3 "Zona di Interesse Commerciale e di Servizio in Commistione con il Tessuto Edilizio a Destinazione Residenziale" definiscono l'orario di apertura nell'arco orario posto fra le ore 6.00 e le ore 2.00;
5. I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nella Zona 4 "Zona Rurale e Periferica" definiscono l'orario di apertura al pubblico nell'arco orario posto fra le 00.00 e le 24.00;
6. Ai titolari degli esercizi di cui al punto 3. è data facoltà di proroga dell'orario del servizio offerto nell'ambito del giorno festivo e prefestivo alle ore 3.00;
7. Ai titolari dei pubblici esercizi di cui ai punti 3. e 4. è concessa facoltà di richiesta di autorizzazione di protrazione dell'orario di chiusura dalle ore 2.00 alle ore 3.00 l'istanza dovrà essere prodotta almeno 15 giorni prima del periodo previsto di deroga. Il rilascio della autorizzazione rimarrà subordinato alla verifica di una delle seguenti condizioni:
 - a) la distanza del pubblico esercizio sia superiore a metri lineari cento (100) definiti secondo il percorso pedonale più breve da edificio a destinazione residenziale;
 - b) assenza agli atti del comune di verbali redatti in data antecedente di almeno un anno e trasmessi da alcuna delle forze dell'ordine di formalizzazione di disturbo della quiete pubblica e/o più gravemente di degrado ambientale determinato da comportamento colpevolmente omissivo dei titolari del pubblico esercizio o riferibile ai doveri di gestione del servizio all'interno dei locali o per gli schiamazzi ed i rumori provocati dagli avventori fuori dal locale essendo loro dovere impedire condotte contrastanti con le norme relative alla politica di sicurezza mediante il ricorso all'autorità.L'autorizzazione sarà rilasciata con validità trimestrale;
8. I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nelle zone 1, 2, 3 potranno, subordinatamente a comunicazione all'Ufficio Attività Produttive del Comune anticipare l'orario di apertura al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 5.00 ove non ricorrano contestualmente alla deroga di cui al punto 7. che precede;
9. Le attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, anche al di fuori degli orari previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
10. Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e di autolinee è consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24;
11. Negli esercizi misti devono essere osservati gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che le

disciplinano. Nelle ore e nei giorni in cui è eventualmente prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di generi di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione al pubblico;

12. Il sindaco al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio nei periodi di maggior flusso turistico in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza e nei mesi estivi può predisporre programmi di apertura per turno, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del settore di somministrazione di alimenti e bevande, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori;
13. I gestori di sale da ballo, dancings, discoteche scelgono un orario di apertura al pubblico compreso fra le ore 16.00 e le ore 3.00;
14. I gestori di night club scelgono un orario di apertura al pubblico compreso fra le ore 19.00 e le ore 5.00;
15. I gestori di sale da gioco scelgono un orario di apertura al pubblico nelle fasce orarie di seguito indicate:
 - dal 1° aprile al 31 ottobre – 09.00/12.00 e 16.00/02.00
 - dal 1° novembre al 31 marzo – 09.00/12.00 e 14.30/02.00;

16. E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza (esclusi i circoli privati/affiliati) di rendere noto al pubblico l'orario prescelto con l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana,
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale,
- i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

Degli elementi essenziali di cui al comma precedente, il cartello dovrà contenere una traduzione almeno in lingua inglese.

All'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale;

17. **I titolari degli esercizi con attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande insediati nella Zona 1 "Zona Centro Storico Montecatini Alto", Zona 2 "Zona Centrale" e Zona 3 "Zona di Interesse Commerciale e di servizio in Commistione con il Tessuto Edilizio a Destinazione Residenziale" il giorno 31 dicembre possono prolungare l'orario di apertura fino alle ore 6.00 del giorno successivo¹.**

P R E C I S A E C O N F E R M A

- a) Non costituisce attività di pubblico spettacolo trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia ai sensi della lettera a) come 1 articolo 48 della L.R. n° 28 in data 07/02/2005 e s.m.i.. I titolari dei pubblici esercizi potranno

¹ Il punto 17 è stato aggiunto con Ordinanza Sindacale n. 610 del 30.12.2010.

promuovere tali iniziative previa mera comunicazione da inviare al comune anche via fax;

- b) Per orario estivo deve intendersi quello compreso nel periodo nel quale vige l'ora legale, per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui vige l'ora solare;
- c) In relazione al disposto di cui al punto 11. per esercizi misti devono intendersi quelli che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio oppure di vendita di generi di monopolio;
- d) Ai fini dell'applicazione della presente disciplina i pubblici esercizi posti sulla linea di demarcazione fra zone distinte debbono essere considerati come appartenenti alla zona di superiore priorità.
A tal fine il grado di priorità attribuito alle singole zone risulta essere il seguente in ordine decrescente:
 - 1) Zona Centro Storico Montecatini Alto
 - 2) Zona Centrale
 - 3) Zona di Interesse Commerciale e di Servizio in Commistione con il Tessuto Edilizio a Destinazione Residenziale
 - 4) Zona Rurale e Periferica

ORDINA ALTRESI'

- a) E' vietato lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento pubblico, riconducibili a quelle previste e disciplinate dagli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., all'esterno di locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande o di altri pubblici esercizi alberghieri su suolo pubblico dato in concessione ai relativi proprietari;
- b) Il divieto di cui sopra è operante anche nei confronti di altre similari attività consistenti nella riproduzione o nella produzione di suoni e/o canti, svolti con o senza l'utilizzo di dispositivi di amplificazione all'esterno dei locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande e/o di aziende alberghiere, ancorché giuridicamente non riconducibili a vere e proprie attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento pubblico;
- c) La produzione di musica e comunque l'uso di apparecchi musicali nonché di videogiochi e similari all'interno dei pubblici esercizi, dei circoli privati, dei club all'interno di strutture ricettive è consentito dalle ore 09.00 alle ore 01.00 e se in svolgimento all'esterno deve cessare alle ore 24.00. Tali attività debbono comunque avvenire nel rispetto della vigente disciplina statale e locale di esposizione al rumore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno. **I giorni 14 e 15 Agosto l'orario di cui sopra può essere prolungato fino alle ore 2.00 del giorno successivo sia all'interno che all'esterno dei locali.**²

² Locuzione aggiunta con Ordinanza Sindacale n. 271 del 06.08.2013.

DISPONE

Che la disciplina di cui alla presente ordinanza entrerà in vigore dal 06/09/2010 e che contestualmente rimane disposta la revoca delle proprie precedenti ordinanze n° 289 in data 29/06/2000 - n° 147 in data 17/04/2009 - n° 237 in data 19/05/2008 e dei paragrafi 15, 16 e quello relativo alle così dette "disposizioni valide in tutte le zone" della ordinanza n°71 in data 17/03/1998 e s.m.i. .

- ◆ Che copia della presente ordinanza venga consegnata:
 - a Comando Polizia Municipale;
 - a U.O.C. Attività Produttive;

- ◆ Che la presente ordinanza sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

Dalla Sede Municipale, 03/09/2010

IL SINDACO
F.to BELLANDI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Montecatini Terme, **03/09/2010**

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
